



Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **28** DEL **29/07/2026**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2026/2029. APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** con inizio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	ROSSETTO MARIANO	P
3	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
4	MATTAROLO IVAN	A
5	SCANDOLA DANIELE	P
6	CESARI GIUSEPPE	P
7	BONIN LUCIA	A
8	MARTINI ELENA	P
9	MATTIELLI MARIA CRISTINA	P
10	CECCHETTO MARIA TERESA	P
11	GASPAROTTO MATTEO	P
12	THIELLA STEFANO	P
13	BUSON GAETANO	P

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario comunale **dott. Pasquale Finelli**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal primo gennaio 2014, composta da:

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali, con esclusione dell'abitazione principale per normativa intervenuta successivamente;

-TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la successiva deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATA altresì la deliberazione ARERA n. 363/2021, così come modificato dalla deliberazione, 389/2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione ARERA 7/2024, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti";

CONSIDERATO che, a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

CONSIDERATO inoltre che con la deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti con la relativa copertura dei costi dell'intero ciclo;

PRESO ATTO che:

- l'art.1 "Definizioni" dell'MTR-3, Allegato A alla Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 agosto 2025 individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'«Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

- essendo «costituito ed operativo» ai sensi della LRV n. 52/2012, spetta al Consiglio di Bacino Vicenza, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dai Gestori di tutti i Comuni;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

VISTA la delibera n. 355/2025/R/rif, con cui ARERA ha disciplinato la componente Ur3, per la copertura dei costi relativi all'applicazione del Bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociali a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente. Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

· comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- comma 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...(omissis)

RICHIAMATE:

- deliberazione di C.C. n. 15 del 27/03/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale;
- deliberazione di C.C. n. 15 del 23/04/2025, con la presa d'atto della validazione PEF 2025 - Approvazione tariffe corrispettive servizio rifiuti (Tari) per l'anno 2025;
- deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento delle norme per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2021, con la quale è stato approvato l'aggiornamento Regolamento per la gestione del centro comunale raccolta rifiuti;

VISTE:

- deliberazione di C.C. n. 44 del 14/11/2016 e C.C. n. 28 del 11/12/2017 con la quale è stato deliberato di integrare, dal 2017, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata SORARIS SPA – esternalizzazione parziale del servizio;
- deliberazione di C.C. n. 33 del 19/11/2018, con la quale è stato esternalizzato il servizio di raccolta differenziata rifiuti – Ecocentro – completando l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;
- deliberazione di C.C. n. 43 del 08/10/2025, avente ad oggetto "FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE IN SOCIETA' PER AZIONI" con decorrenza 01/01/2026;

DATO ATTO CHE:

- il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gestore dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è VIAMBIENTE SPA;
- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha natura corrispettiva ed è assoggettata ad IVA, pertanto tutti i costi sono stati calcolati al netto di IVA;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;

- ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il versamento della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero altri strumenti previsti dalla normativa vigente;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

DATO ATTO che:

-dall'anno 2020 è stata istituita una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente;

-dall'anno 2023 è stato istituito il servizio di raccolta domiciliare verde e ramaglie;

-dall'anno 2026 è stato istituito il servizio raccolta carta domiciliare volontaria;

CONSIDERATO che la Tariffa Rifiuti – parte variabile- per tutte le categorie di utenza (euro/litro) è pari per il 2026 a 0,109;

VISTA la validazione del PEF 2026/2029 effettuata dal Consiglio di Bacino Vicenza in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente) con deliberazione 12 del 18/06/2026;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Bacino Vicenza, tuttavia, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvederà alla determinazione in merito alle proprie competenze;

DATO ATTO che il piano finanziario per l'anno 2026 è pari a € 542.966,00 al netto di IVA;

VISTA la Relazione al Piano Tariffario servizio gestione rifiuti urbani 2026, come predisposta dal gestore VIAMBIENTE SPA, dalla quale risulta che per il calcolo della tariffa si deve fare riferimento al sistema normalizzato per la parte fissa e per la parte variabile al sistema puntuale facendo riferimento al totale dei litri conferiti;

PRESO ATTO che dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2026 risulta quanto segue:

- la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la seguente:

parte fissa € 196.386,00 pari al 36,20%;

parte variabile € 346.580,00 pari al 63,80%;

RITENUTO, per la parte calcolata con metodo normalizzato, di adottare i coefficienti di produttività specifica di rifiuto (coefficiente Ka per le utenze domestiche e coefficiente Kc per utenze non domestiche), previsti dalle tabelle allegate al DPR 27.04.1999 n 158 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultanti dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2026;

DATO ATTO che il Comune di Montecchio Precalcino è soggetto alla normativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 21 categorie) ma sceglie di applicare le categorie previste per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (n. 30 categorie) in quanto maggiormente dettagliate e perché sono presenti nel territorio comunale le categorie 3-11-15-17 e 23 che non trovano riscontro nella tabella dei Comuni <5.000 abitanti. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 13 delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;

VISTE le riduzioni previste dagli artt. 20 e seguenti del vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare la copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che per la parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il Comune di Montecchio Precalcino mantiene, per garantire una continuità nel metodo di quantificazione in base ai previgenti sistemi TARSU, TARES e TARI, il sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze (artt. 5-6 del DPR n. 158/99), integrato con un numero di svuotamenti minimi annui come segue da applicare in fase di emissione del ruolo fisso:

a) per le sole utenze domestiche, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, confermato rispetto all'anno 2025:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più comp.	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840

2° case e altre utenze n. "0" svuotamenti minimi

DATO ATTO altresì, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 677 della Legge di Bilancio 2026 che stabilisce "All'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, i Comuni in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 20/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 20/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30/03/2026 di approvazione del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028";

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

RILEVATO per quanto non direttamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;

-la Legge n. 212/2000;

(*Omissis...*)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3 Servizi Tecnici e Responsabile del Settore 2 e contabile del Responsabile del Settore 2, ai sensi degli artt. 49 e

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

Con la seguente votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 11, voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Cecchetto, Gasparotto, Thiella, Buson), astenuti n. 0,

DELIBERA

1- di considerare la premessa narrativa parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

2- di presa d'atto validazione Piano Economico Finanziario 2026/2029 da parte del Consiglio di Bacino "Vicenza" in quanto Ente Territorialmente competente – giusta deliberazione del Consiglio di Bacino n. 12 del 18/06/2026 - (allegato B – delibera + PEF);

3- di approvare dall'01/01/2026, per la tariffa TARI i seguenti importi (al netto di IVA), come da Relazione elaborazione Tariffe con allegato B- (allegato C);

3.a) UTENZE DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

Numero Componenti	TARIFFA FISSA (€/mq.)
2e case e altre utenze	0,181183
1	0,181183
2	0,310599
3	0,339717
4	0,368836
5	0,397954
6 e oltre	0,420602

3.b): UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffa Rifiuti – PARTE FISSA, (euro/mq annuo)

Cod. Cat	Descrizione	Tariffa Fissa (€/mq)
1	Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,495889
1	Cat. 1.1 - Immobili Comunali	0,367326
2	Cat. 2 - Cinematografi e teatri	0,339776
3	Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,514256
4	Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,753017
5	Cat. 5 - Stabilimenti balneari	0,46834
6	Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni	0,394875
7	Cat. 7 - Alberghi con ristorante	1,304006
7	Cat. 7.1 - Agriturismi collegati all'attività agricola	1,101977
8	Cat. 8 - Alberghi senza ristorante	0,93668
8	Cat. 8.1 - B&B collegati all'attività agricola	0,872398
9	Cat. 9 - Case di cura e di riposo	1,037695
10	Cat. 10 - Ospedali	1,08361
11	Cat. 11 - Uffici, agenzie	0,982596

12	Cat. 12 - Banche e istituti di credito e studi professionali	0,532622
13	Cat. 13 - Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,101977
14	Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,340738
15	Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,661186
16	Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,322372
17	Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,184625
18	Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,854032
19	Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,147892
20	Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,596904
21	Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,753017
22	Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,979185
22	Cat. 22.1 - Ristoranti collegati all'attività agricola	5,115008
23	Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgerie	5,730278
24	Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria	4,71095
25	Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,19477
26	Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,910093
27	Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,476036
28	Cat. 28 - Ipermercati di generi misti	1,974375
29	Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari	4,784415
30	Cat. 30 - Discoteche, night club	1,359104

3c): Tariffa Rifiuti – PARTE VARIABILE, per tutte le categorie di utenza, (euro/litro) 0,109;

La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori a consuntivo ed il numero dei litri considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo utente.

Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.

Per l'anno 2026 per le utenze domestiche si confermano i seguenti svuotamenti minimi:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840
2e case e altre utenze	n. "0" svuotamenti minimi

3d) di approvare, per le utenze domestiche, una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente:

n. 1 componente e seconde case/altre utenze	€	14,43
n. 2 componenti	€	25,97

n. 3 componenti	€	33,18
n. 4 componenti	€	43,29
n. 5 componenti	€	46,16
n. 6 e più componenti	€	49,04

3e) di approvare, sia per le utenze domestiche e non domestiche, la tariffa per raccolta domiciliare verde e ramaglie come segue:

- Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 42,50 annui
- Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 16,00 annui;

3f): di approvare, per le utenze non domestiche, le seguenti tariffe:

- Tariffa puntuale della frazione umida è €/litro 0,061
- Altre tariffe su richiesta di grandi utenze:

Tipologia contenitore	Minimi	Costo svuotamento	a Costo Totale
Bidone lt. 120 secco	2	€ 13,05	€ 26,10
Bidone lt. 240 secco	2	€ 26,10	€ 52,20
Cassonetto lt. 1100 secco	8	€ 95,96	€ 767,68
Cassonetto lt. 1300 secco	8	€ 113,40	€ 907,20
Cassonetto lt. 1500 secco	8	€ 130,85	€ 1.046,80
Bidone lt. 60 umido	2	€ 3,64	€ 7,28
Bidone lt. 120 umido	2	€ 7,28	€ 14,56
Bidone lt. 240 umido	2	€ 14,56	€ 29,12
Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale	2	€ 2,35	€ 4,70
Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale	2	€ 3,00	€ 6,00
Cassonetto lt. 1100 carta/multimateriale	8	€ 8,20	€ 65,60
Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale	8	€ 10,50	€ 84,00
Vasca lt. 6000 carta/multimateriale	8	€ 21,00	€ 168,00
Container lt. 27000 carta/multimateriale	8	€ 47,00	€ 376,00
Container lt. 30000 carta/multimateriale	8	€ 52,00	€ 416,00

3g) di approvare per le utenze domestiche, la tariffa per quota variabile puntuale carta – servizio di raccolta domiciliare volontaria come segue:

Utenze Domestiche	Minimi compresi nella parte variabile	Costo svuotamento	Costo totale compreso nella parte variabile
1	2	€ 2,35	€ 4,70
2	3	€ 2,35	€ 7,05
3	4	€ 2,35	€ 9,40
4	5	€ 2,35	€ 11,75
5	6	€ 2,35	€ 14,10
6 o più	7	€ 2,35	€ 16,45
seconde case/altre utenze	0	€ 2,35	€ 0,00

Le utenze domestiche che hanno aderito al servizio di raccolta domiciliare volontaria per carta avranno in dotazione un contenitore da 120lt. Ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per tipologia di utenza e risultano compresi nella parte variabile.

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia compresa verranno fatturati a conguaglio.

Si specifica che nel caso in cui:

- un utente non risulti aver aderito al servizio di raccolta domiciliare volontaria per carta, si applica la riduzione "nessun passaggio raccolta Carta" pari al 10% della quota variabile puntuale secco
- il periodo di non possesso del contenitore risulti inferiore all'anno, la riduzione verrà rapportata ai giorni effettivi di non possesso;

4) di dare atto che il Comune di Montecchio Precalcino è soggetto alla normativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 21 categorie) ma sceglie di applicare le categorie previste per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (n. 30 categorie) in quanto maggiormente dettagliate e perché sono presenti nel territorio comunale le categorie 3-11-15-17 e 23 che non trovano riscontro nella tabella dei Comuni <5.000 abitanti. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 13 delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;

5) il Consiglio di Bacino Vicenza seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvede alla determinazione in merito alle proprie competenze;

6) per quanto non direttamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia;

7) di dare atto altresì che il Responsabile del Settore 2° provvederà ad inserire sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

8) di dare atto che il Consiglio di Bacino "Vicenza" provvederà a trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con gli adempimenti di competenza, con la seguente votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 11, voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Cecchetto, Gasparotto, Thiella, Buson), astenuti n. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

SINDACO
Parisotto Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*